



Fossati Massimiliano

Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze al n. 1176/a
Revisore dei Conti n. 86312 Decreto Ministeriale 27/07/1999 Gazzetta Ufficiale n. 77 del 28/09/1999
Iscritto nell'Albo dei Cons. Tecnici del Tribunale di Firenze al n. 6574
Mediatore Professionista

Tasso di interesse legale - Riduzione all'1,6% dal 2026 - Effetti ai fini fiscali e contributivi

1 RIDUZIONE ALL'1,6% DEL TASSO DI INTERESSE LEGALE

Con il DM 10.12.2025, pubblicato sulla G.U. 13.12.2025 n. 289, il tasso di interesse legale di cui all'art. 1284 c.c. è stato ridotto dal 2% all'1,6% in ragione d'anno.

La variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione ad alcune disposizioni fiscali e contributive.

2 DECORRENZA

Il nuovo tasso di interesse legale dell'1,6% si applica dall'1.1.2026.

3 EFFETTI AI FINI FISCALI

La variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione ad alcune disposizioni fiscali.

3.1 RAVVEDIMENTO OPEROSO

La riduzione del tasso di interesse legale comporta la diminuzione degli importi dovuti in caso di ravvedimento operoso ai sensi dell'art. 13 del DLgs. 18.12.97 n. 472.

Per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi mediante il ravvedimento operoso, infatti, occorre corrispondere, oltre alla prevista sanzione ridotta, anche gli interessi moratori calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l'adempimento e fino al giorno in cui si effettua il pagamento.

Il tasso legale da applicare è quello in vigore nei singoli periodi, secondo un criterio di *pro rata temporis*, ed è quindi pari:

- allo 0,05%, dall'1.1.2020 al 31.12.2020;
- allo 0,01%, dall'1.1.2021 al 31.12.2021;
- all'1,25%, dall'1.1.2022 al 31.12.2022;
- al 5%, dall'1.1.2023 al 31.12.2023;
- al 2,5%, dall'1.1.2024 al 31.12.2024;
- al 2%, dall'1.1.2025 al 31.12.2025;
- all'1,6%, dall'1.1.2026 fino al giorno di versamento compreso.

Ad esempio, il ravvedimento operoso dell'omesso versamento del secondo acconto IRPEF/IRES o IRAP, scaduto l'1.12.2025, che verrà effettuato il 20.2.2026, comporta l'applicazione del tasso legale:

- del 2%, per il periodo 2.12.2025 - 31.12.2025;
- dell'1,6%, per il periodo 1.1.2026 - 20.2.2026.

3.2 RATEIZZAZIONE DELLE SOMME DOVUTE IN SEGUITO ALL'ADESIONE AD ISTITUTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO A REGIME

La riduzione all'1,6% del tasso di interesse legale rileva anche in caso di opzione per il versamento rateale delle somme dovute per effetto dei seguenti istituti deflativi del contenzioso:

- accertamento con adesione, ai sensi dell'art. 8 del DLgs. 19.6.97 n. 218 (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 29.4.2016 n. 17, § 2.1); sulle rate successive alla prima, gli interessi legali sono calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata;
- acquiescenza all'accertamento, ai sensi dell'art. 15 del DLgs. 19.6.97 n. 218 (che rimanda all'art. 8 del DLgs. 218/97); sulle rate successive alla prima, gli interessi legali sono calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata;
- conciliazione giudiziale, ai sensi degli artt. 48, 48-bis e 48-bis1 del DLgs. 31.12.92 n. 546; gli interessi legali sono calcolati sulle rate successive alla prima (art. 48-ter del DLgs. 546/92, che rimanda all'art. 8 del DLgs. 218/97).

"Cristallizzazione" del tasso di interesse legale

In relazione all'accertamento con adesione, la circ. Agenzia delle Entrate 21.6.2011 n. 28 (§ 2.16) ha precisato che la misura del tasso legale deve essere determinata con riferimento all'anno in cui viene perfezionato l'atto di adesione, rimanendo costante anche se il versamento delle rate si protrae negli anni successivi.

Pertanto, ad esempio, in caso di atto di adesione perfezionato nel 2025 il cui pagamento viene rateizzato, sulle rate successive alla prima continua ad applicarsi il tasso legale del 2% in vigore nel 2025, anche per le rate che scadranno negli anni successivi, indipendentemente dalle successive variazioni del tasso legale.

Tale principio deve ritenersi applicabile anche in relazione agli altri istituti deflativi del contenzioso, sopra richiamati.

3.3 RATEIZZAZIONE DELLE SOMME DOVUTE IN SEGUITO ALL'ADESIONE ALLE DEFINIZIONI AGEVOLATE PREVISTE DALLA LEGGE DI BILANCIO 2023

Il calcolo degli interessi sulla base del tasso di interesse legale è previsto anche in caso di opzione per il versamento rateale delle somme dovute in seguito all'adesione alle definizioni agevolate contenute nella L. 29.12.2022 n. 197 (legge di bilancio 2023), c.d. "tregua fiscale", in particolare:

- la definizione agevolata degli accertamenti con adesione (art. 1 co. 179);
- la definizione agevolata degli avvisi di accertamento, di rettifica, di liquidazione e di recupero dei crediti d'imposta (art. 1 co. 180 - 185);
- la definizione agevolata delle controversie tributarie (art. 1 co. 186 - 205);
- la conciliazione agevolata delle controversie tributarie (art. 1 co. 206 - 212);
- la regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale (art. 1 co. 219 - 221-bis).

Con riferimento alla definizione agevolata delle controversie tributarie ai sensi dell'art. 1 co. 186 - 205 della L. 197/2022, in cui viene espressamente richiamato l'art. 8 del DLgs. 19.6.97 n. 218, la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 5.8.2024 n. 168 ha chiarito che *"gli interessi dovuti per il versamento delle rate successive alla prima devono essere calcolati al tasso legale applicabile alla data di perfezionamento della definizione stessa"*, essendo quindi irrilevanti le successive variazioni dello stesso.

Tale principio dovrebbe applicarsi anche in relazione ai versamenti rateali delle altre definizioni agevolate previste dalla legge di bilancio 2023.

3.4 RATEIZZAZIONE DELLE SOMME DOVUTE IN SEGUITO AL RIVERSAMENTO DEI CREDITI D'IMPOSTA PER RICERCA E SVILUPPO INDEBITAMENTE COMPENSATI

L'art. 5 co. 7 - 12 del DL 21.10.2021 n. 146, conv. L. 17.12.2021 n. 215, ha previsto una sanatoria per le indebite compensazioni dei crediti d'imposta per ricerca e sviluppo di cui all'art. 3 del DL 145/2013 effettuate sino al 22.10.2021, limitatamente alle spese sostenute ma ritenute non agevolabili, che comporta lo stralcio delle sanzioni e degli interessi e la non punibilità per il delitto di indebita compensazione.

Per accedere alla procedura di regolarizzazione, le imprese dovevano presentare un'apposita richiesta in via telematica all'Agenzia delle Entrate, entro il 31.10.2024 o il 3.6.2025 (per effetto della riapertura disposta dall'art. 19 co. 5 del DL 25/2025).

A seguito della presentazione della richiesta di regolarizzazione, le imprese devono procedere al riversamento dei crediti d'imposta per ricerca e sviluppo:

- in unica soluzione, entro il 16.12.2024 o il 3.6.2025 (a seguito della suddetta riapertura);
- oppure, ove possibile, mediante rateizzazione in 3 rate annuali di pari importo, scadenti il 16.12.2024 (ovvero il 3.6.2025 a seguito della suddetta riapertura), il 16.12.2025 e il 16.12.2026; sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali a decorrere dal 4.6.2025, anche per chi ha versato la prima rata entro il 16.12.2024 (provv. Agenzia delle Entrate 19.5.2025 n. 224105, punto 8.7).

In assenza di chiarimenti ufficiali, in un'ottica prudenziale, il tasso di interesse legale del 2% in vigore nel 2025 dovrebbe rimanere applicabile anche in relazione all'ultima rata scadente il 16.12.2026.

3.5 RATEIZZAZIONE DELLE SOMME DOVUTE IN SEGUITO ALL'ADESIONE AL "REGIME DEL RAVVEDIMENTO" COLLEGATO AL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

L'art. 2-quater del DL 9.8.2024 n. 113, conv. L. 7.10.2024 n. 143, ha introdotto un particolare "regime del ravvedimento" per i periodi d'imposta dal 2018 al 2022, a favore dei soggetti ISA che hanno aderito al concordato preventivo per il biennio 2024-2025 (anche a seguito della riapertura dei termini al 12.12.2024).

In caso di adesione alla sanatoria in esame, le imposte sostitutive dovute per ogni annualità devono essere versate con il modello F24:

- entro il 31.3.2025, in unica soluzione;
- oppure mediante pagamento rateale in un massimo di 24 rate mensili di pari importo, a partire dal 31.3.2025, maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale a decorrere dal 31.3.2025.

Pertanto, a partire dalla seconda rata scaduta il 30.4.2025, dovevano essere applicati gli interessi legali al tasso del 2% in vigore nel 2025; in assenza di chiarimenti ufficiali, in un'ottica prudenziale, tale tasso del 2% dovrebbe rimanere applicabile anche in relazione alle rate che scadranno nel 2026 e 2027, indipendentemente dalle successive variazioni del tasso legale.

Analogamente, l'art. 12-ter del DL 17.6.2025 n. 84, conv. L. 30.7.2025 n. 108, ha riproposto il "regime del ravvedimento" per i periodi d'imposta dal 2019 al 2023, a favore dei soggetti ISA che hanno aderito al concordato preventivo per il biennio 2025-2026 entro il 30.9.2025.

In questo caso, le imposte sostitutive dovute per ogni annualità di adesione alla sanatoria devono essere versate:

- a partire dall'1.1.2026;
- entro il 15.3.2026, in unica soluzione;
- oppure mediante pagamento rateale in un massimo di 10 rate mensili di pari importo maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 15.3.2026.

In caso di opzione per il versamento rateale in relazione al "regime del ravvedimento" per i periodi d'imposta dal 2019 al 2023, di cui all'art. 12-ter del DL 84/2025:

- sulle rate successive alla prima saranno quindi dovuti gli interessi legali al tasso dell'1,6% in vigore nel 2026;
- poiché il versamento rateale si conclude nel 2026 (le 10 rate mensili scadono da marzo a dicembre 2026), non si pone il problema di una successiva variazione del tasso legale.

3.6 RATEIZZAZIONE DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA DOVUTA PER LA RIVALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI E DEI TERRENI

La riduzione del tasso legale all'1,6% non rileva invece in relazione alla rateizzazione dell'imposta sostitutiva dovuta per la rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni, posseduti al di fuori dell'ambito d'impresa, ai sensi, rispettivamente, degli artt. 5 e 7 della L. 28.12.2001 n. 448 (Finanziaria 2002) e successive modifiche ed integrazioni.

In tal caso gli interessi dovuti per la rateizzazione rimangono fermi al 3%, in quanto tale misura non è collegata al tasso legale.

3.7 MISURA DEGLI INTERESSI NON COMPUTATI PER ISCRITTO

La nuova misura dell'1,6% del tasso legale rileva anche per il calcolo degli interessi, non determinati per iscritto, in relazione:

- ai capitali dati a mutuo (art. 45 co. 2 del TUIR);
- agli interessi che concorrono alla formazione del reddito d'impresa (art. 89 co. 5 del TUIR).

3.8 ADEGUAMENTO DEI COEFFICIENTI DELL'USUFRUTTO E DELLE RENDITE AI FINI DELLE IMPOSTE INDIRETTE

La variazione del tasso di interesse legale può incidere anche sui coefficienti per la determinazione del valore, ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria, catastale, di successione e donazione:

- delle rendite perpetue o a tempo indeterminato;
- delle rendite o pensioni a tempo determinato;
- delle rendite e delle pensioni vitalizie;
- dei diritti di usufrutto, uso e abitazione vitalizi o a tempo determinato.

3.8.1 Previsione dell'applicazione di un tasso di interesse legale minimo del 2,5% dal 2025

L'art. 1 co. 1 del DLgs. 18.9.2024 n. 139, nel riformare l'imposta sulle successioni e donazioni, ha modificato l'art. 17 del DLgs. 346/90, stabilendo che, in tema di valorizzazione delle rendite e pensioni ai fini dell'imposta di successione e donazione, il calcolo non potrà considerare tassi di interesse legale inferiori al 2,5%, allo scopo di evitare che le rendite possano assumere valori abnormi con il diminuire del tasso di interesse legale.

Per effetto del rinvio contenuto nell'art. 14 co. 1 lett. c) del DLgs. 346/90, le suddette novità si estendono ai diritti di usufrutto, uso e abitazione.

Intervento analogo è stato operato dall'art. 2 co. 1 del DLgs. 139/2024 in relazione all'imposta di registro, ai fini della determinazione del valore delle rendite e delle pensioni (art. 46 del DPR 131/86) e dei diritti di usufrutto, uso e abitazione (art. 48 del DPR 131/86). Anche in tali casi è stata infatti prevista l'applicazione di un tasso di interesse legale minimo del 2,5%.

Decorrenza

Le nuove disposizioni, come modificate dal DLgs. 139/2024, si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni aperte e alle donazioni fatte, a decorrere dall'1.1.2025.

Pertanto, poiché il tasso di interesse legale minimo del 2,5% era quello in vigore nel 2024 e le nuove disposizioni del DLgs. 139/2024 si applicano dall'1.1.2025, nel 2025 e 2026:

- rimangono applicabili i coefficienti previsti dal DM 21.12.2023, applicabili dall'1.1.2024, che lo stesso DLgs. 139/2024 ha inserito in allegato al DLgs. 346/90 e al DPR 131/86;
- non si procede all'adeguamento dei coefficienti al tasso legale del 2% in vigore nel 2025 (si veda il DM 27.12.2024), né al nuovo tasso legale dell'1,6% in vigore dal 2026.

3.8.2 Disciplina transitoria

In via transitoria, l'art. 9 co. 4 del DLgs. 139/2024 stabilisce che, per le rendite costituite anteriormente al 3.10.2024 (data della relativa entrata in vigore), nonché per le successioni aperte e le donazioni fatte anteriormente a tale data, ai fini della determinazione della base imponibile delle rendite vitalizie, relativamente alle quali i relativi rapporti non sono esauriti alla suddetta data del 3.10.2024, laddove il tasso di interesse legale risulta uguale o inferiore allo 0,1%, si assumono i coefficienti risultanti dal prospetto allegato al DM 21.12.2015, stabiliti in relazione al tasso di interesse legale dello 0,2% applicabile nel 2016.

4 EFFETTI AI FINI CONTRIBUTIVI

La variazione del tasso di interesse legale ha effetto anche in relazione alle sanzioni civili previste per l'omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali e assistenziali e premi INAIL, ai sensi dell'art. 116 della L. 23.12.2000 n. 388 (Finanziaria 2001), come da ultimo modificato dall'art. 30 del DL 2.3.2024 n. 19 conv. L. 29.4.2024 n. 56, a decorrere dall'1.9.2024.

In luogo delle sanzioni civili, sono infatti dovuti gli interessi legali nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi:

- derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa;
- sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori.

Le sanzioni civili per omesso o ritardato versamento di contributi o premi possono inoltre essere ridotte fino alla misura del tasso di interesse legale, in caso di:

- fatto doloso del terzo, denunciato all'autorità giudiziaria;
- crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale per i quali siano stati adottati i provvedimenti di concessione del trattamento di integrazione salariale straordinario e comunque in tutti i casi di crisi che presentino particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore e che rendono probabile l'insolvenza;
- aziende agricole colpite da eventi eccezionali;
- aziende sottoposte a procedure concorsuali;
- enti non economici e di enti, fondazioni e associazioni non aventi fini di lucro.

Decorrenza

La misura dell'1,6%, pari al tasso di interesse legale, si applica ai contributi con scadenza di pagamento a partire dall'1.1.2026.